



Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e fondamento normativo

Articolo 2 – Ambito oggettivo

Articolo 3 – Ambito soggettivo

Articolo 4 – Soggetto competente alla gestione delle istanze

Articolo 5 – Prospetto delle pendenze definibili

Articolo 6 – Procedimento di definizione agevolata

Articolo 7 – Istruttoria e determinazione delle somme dovute

Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 10 – Rapporti con il contenzioso tributario e civile

Articolo 11 – Rapporti con rateazioni, conciliazioni, mediazioni e accertamenti con adesione

Articolo 12 – Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sull'attività di accertamento e riscossione

Articolo 13 – Definizione agevolata dei carichi affidati ad AdE-R o altri concessionari privati

Articolo 14 – Entrata in vigore

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Articolo 1 – Oggetto e fondamento normativo

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Il regolamento disciplina le modalità di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali individuate all'art. 2, al fine di favorire l'adempimento spontaneo, razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa degli uffici, ridurre il contenzioso, favorire la semplificazione dei rapporti tra contribuente ed Ente, nonché la regolarizzazione e il recupero delle somme non riscosse, comprese quelle di più difficile esazione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'Ente.
3. La definizione agevolata costituisce una misura straordinaria di politica delle entrate finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e l'effettivo recupero dei crediti comunali, anche di più difficile esazione, mediante l'abbattimento delle componenti accessorie del credito nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento, senza comportare rinuncia alla riscossione della quota capitale dovuta.

Articolo 2 – Ambito oggettivo

1. La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate tributarie di competenza del Comune di Lacco Ameno nonché le entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, di seguito specificate:
 - a. l'Imposta Municipale Propria (IMU) e la previgente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
 - b. la Tassa sui Rifiuti (TARI) e le previgenti forme di prelievo relative alla gestione dei rifiuti, ivi compresi il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), la Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2), la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
 - c. il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale - CUP) e le previgenti entrate relative all'occupazione di suolo pubblico e alla pubblicità, ivi compresi il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);
 - d. la previgente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - e. l'Imposta di soggiorno;
 - f. ogni altra entrata comunale di natura tributaria, comunque denominata, vigente o abrogata, che, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, abbia disciplinato, sostituito, integrato o succeda alle entrate indicate nel presente comma;
 - g. le entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata:
 - a. i tributi non di competenza comunale quali l'IRAP – l'imposta regionale sulle attività produttive; le addizionali a tributi erariali e le compartecipazioni a tributi erariali;
 - b. le altre entrate tributarie non regolamentabili dal Comune;
 - c. le altre entrate patrimoniali del Comune diverse da quelle espressamente indicate al comma 1;
 - d. le entrate tributarie e patrimoniali comunali la cui riscossione coattiva mediante ruolo è stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdE-R).
3. La definizione prevede l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal presente regolamento, mentre restano

comunque dovute le eventuali spese di notifica degli atti, oltre alle eventuali spese maturate per procedure cautelari o esecutive.

4. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate tributarie comunali di cui al comma 1 risultanti da avvisi di accertamento, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali, solleciti di pagamento e dagli altri atti della riscossione emessi entro il 31 agosto 2026, nonché le entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada risultanti da verbali di accertamento elevati entro il 31 agosto 2026 e dai conseguenti atti della riscossione, ivi comprese le posizioni oggetto di contenzioso tributario o civile pendente, e risultanti dai seguenti atti o rapporti giuridici:
 - a. avvisi di accertamento definitivi e non ancora definitivi;
 - b. verbali per violazioni del Codice della Strada e ingiunzioni di pagamento;
 - c. rateazioni da avvisi di accertamento in corso di regolare pagamento o decadute;
 - d. conciliazioni giudiziali in corso di regolare pagamento o decadute;
 - e. procedure di mediazione in corso di regolare pagamento o decadute;
 - f. accordi di accertamento con adesione in corso di regolare pagamento o decaduti;
 - g. controversie pendenti da impugnazioni di avvisi di accertamento, verbali e ingiunzioni di pagamento in ogni stato e grado del giudizio, purché non definite con sentenza passata in giudicato;

Articolo 3 – Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, titolari di pendenze rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 nei confronti del Comune di Lacco Ameno.
2. La definizione agevolata può essere richiesta dai soggetti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di versare in una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla relativa modulistica.

Articolo 4 – Soggetto competente alla gestione delle istanze

1. Il procedimento di definizione agevolata è gestito dai seguenti Uffici del Comune di Lacco Ameno:
 - a. dall'Ufficio Tributi qualora la domanda di definizione concerna le entrate tributarie di cui all'articolo 2;
 - b. dall'Ufficio Gestione Sanzioni del Codice della Strada qualora la domanda di definizione concerna le entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada di cui all'articolo 2.

Articolo 5 – Informazioni sulle pendenze definibili

1. Il contribuente può acquisire informazioni in ordine alle posizioni suscettibili di definizione agevolata rivolgendosi all'Ufficio Tributi o all'Ufficio Gestione Sanzioni del Codice della Strada secondo le rispettive competenze delineate all'art. 4. **Qualora le pendenze risultino affidate a soggetti privati incaricati della riscossione, l'Ufficio Tributi acquisisce dal soggetto affidatario, ove necessario, le informazioni occorrenti alla predisposizione del prospetto.**
2. Gli uffici competenti consentono la consultazione delle posizioni potenzialmente definibili e forniscono ogni utile informazione in ordine alle modalità di accesso alla definizione agevolata.
3. L'attività di consultazione e di informazione di cui ai commi precedenti ha natura meramente informativa e non costituisce attestazione definitiva della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla definizione agevolata né dell'ammontare delle somme dovute, e non produce effetti sospensivi dei termini di pagamento, di impugnazione, di prescrizione o di decadenza e non vincola l'esito della successiva istruttoria dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 6 – Procedimento di definizione agevolata

1. La definizione agevolata è attivata mediante la presentazione di una o più istanze da parte del contribuente al Protocollo generale del Comune di Lacco Ameno, secondo la modulistica prevista dal presente regolamento. Qualora il contribuente intenda definire sia entrate tributarie sia entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, deve presentare distinte istanze per ciascuna delle predette tipologie di entrata.
2. Le istanze sono trasmesse agli uffici competenti per materia. Qualora l'istanza riguardi entrate tributarie, il procedimento è curato dall'Ufficio Tributi. Qualora l'istanza riguardi entrate patrimoniali derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, il procedimento è curato dal competente Ufficio Gestione Sanzioni del Codice della Strada. **Resta ferma la competenza dei predetti Uffici anche qualora le pendenze oggetto dell'istanza risultino affidate a soggetti privati incaricati della riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 13.**
3. L'istanza è presentata mediante l'apposita modulistica predisposta dal Comune e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Con la stessa il contribuente:
 - a. manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - b. individua le pendenze che intende sottoporre alla definizione agevolata;
 - c. dichiara l'eventuale pendenza di giudizi riferiti alle pendenze oggetto di definizione agevolata nonché lo stato degli stessi e assume, in caso di perfezionamento della definizione, l'impegno a porre in essere gli adempimenti necessari alla cessazione della materia del contendere secondo quanto previsto dall'articolo 10;
 - d. dichiara l'eventuale presenza di rateazioni in corso di regolare pagamento o decadute;
 - e. dichiara l'eventuale presenza di pendenze derivanti da conciliazioni giudiziali in corso di regolare pagamento o decadute;
 - f. dichiara l'eventuale presenza di pendenze derivanti da procedure di mediazione in corso di regolare pagamento o decadute;
 - g. dichiara l'eventuale presenza di pendenze derivanti da accordi di accertamento con adesione in corso di regolare pagamento o decadute;
 - h. dichiara di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
 - i. indica la modalità di pagamento, in unica soluzione o mediante pagamento rateale laddove consentito;
 - j. indica ogni altra informazione richiesta nella modulistica predisposta dal Comune.
4. L'istanza è presentata a partire dal 1° ottobre 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 7 – Istruttoria e determinazione delle somme dovute

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, verifica l'ammissibilità della stessa e delle pendenze indicate, accerta la sussistenza dei presupposti previsti dal presente regolamento, determina l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e adotta il conseguente provvedimento di accoglimento, anche parziale, o di rigetto dell'istanza.
2. **Qualora l'istanza riguardi pendenze affidate a soggetti privati incaricati della riscossione, l'Ufficio competente acquisisce dal soggetto affidatario le informazioni e le risultanze necessarie alla verifica della posizione e alla determinazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché delle eventuali spese di notifica, delle spese relative a**

procedure cautelari o esecutive e delle ulteriori spese accessorie effettivamente sostenute, documentate e riferibili alle singole posizioni.

3. Entro il 28 febbraio 2027 il Comune comunica al contribuente il provvedimento adottato, indicando, in caso di accoglimento, le pendenze ammesse alla definizione, l'ammontare delle somme dovute, le modalità e i termini di pagamento, nonché l'eventuale piano di rateazione richiesto e ammesso; in caso di rigetto, totale o parziale, comunica le relative motivazioni.
4. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. La definizione agevolata si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute, ovvero della prima rata, nei casi di pagamento rateale, secondo le modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione o della prima rata, pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata, in caso di pagamento rateale, entro il 31 marzo 2027.
2. Il pagamento rateale dell'importo residuo al netto della prima rata del 10%, è ammesso nel seguente numero massimo di rate mensili:
 - a. fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - g. da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - h. da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 48 rate mensili.
3. In deroga ai limiti di cui al comma 2, qualora l'importo complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata sia superiore ad euro 30.000,00, il contribuente può richiedere l'ammissione ad un piano straordinario di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili. La richiesta deve essere adeguatamente motivata in relazione alla situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente e corredata da idonea documentazione atta a rappresentarne la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche del soggetto richiedente. Il Responsabile del Settore competente, valutata la documentazione prodotta, l'entità del debito, la durata del piano richiesto, la sostenibilità della rateazione e l'interesse dell'Ente all'effettivo recupero del credito, può autorizzare, con provvedimento motivato, il piano straordinario. In ragione dell'entità dell'esposizione debitoria, della durata della dilazione, della situazione economico-patrimoniale del contribuente e dell'esigenza di assicurare adeguata tutela al credito dell'Ente, il Responsabile del Settore può subordinare la concessione del piano alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ovvero di altra garanzia ritenuta equivalente, dando conto nel provvedimento delle ragioni che ne giustificano la richiesta.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale in vigore nel 2027.
5. I debiti oggetto della definizione agevolata possono essere compensati con eventuali crediti, tributari o non tributari, del contribuente verso il Comune, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Lacco Ameno.

Articolo 9 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata determina:
 - a. il consolidamento degli effetti sospensivi già prodotti dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 12, relativamente alle pendenze ammesse alla definizione agevolata;
 - b. la cessazione degli effetti delle eventuali precedenti rateazioni relative alle medesime pendenze ammesse alla definizione agevolata;
 - c. la prosecuzione della sospensione delle attività di riscossione e degli ulteriori effetti previsti dal presente regolamento sino al regolare adempimento del piano di pagamento.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione, ovvero, in caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, qualora il relativo inadempimento si protragga per oltre dieci giorni dalla rispettiva scadenza, il contribuente decade dalla definizione agevolata e si producono i seguenti effetti:
 - a. cessano i benefici derivanti dalla definizione agevolata;
 - b. i versamenti già effettuati non sono rimborsabili e vengono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivo dovuto, rideterminato secondo la disciplina ordinariamente applicabile alla relativa entrata;
 - c. il Comune riprende le ordinarie attività di accertamento e riscossione, con il ripristino delle somme originariamente dovute a titolo di sanzioni, interessi e degli ulteriori accessori esclusi o ridotti per effetto della definizione, detratto quanto già versato e definitivamente acquisito dall'Ente;
 - d. il Comune può riattivare o instaurare procedure cautelari ed esecutive, comprese le iscrizioni di fermo amministrativo, e di ipoteca, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Qualora le pendenze ammesse alla definizione agevolata siano affidate a soggetti privati incaricati della riscossione, l'Ufficio competente comunica al soggetto affidatario il perfezionamento della definizione ovvero l'eventuale intervenuta decadenza. In caso di perfezionamento, il soggetto affidatario provvede, per quanto di competenza, al conseguente aggiornamento delle posizioni affidate; in caso di decadenza, riprende le attività di riscossione per le somme ancora dovute, secondo le indicazioni dell'Ufficio competente e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 10 – Rapporti con il contenzioso tributario e civile

1. Qualora le pendenze oggetto dell'istanza di definizione agevolata siano interessate da un giudizio pendente, in qualunque stato e grado, il contribuente è tenuto a dichiararne l'esistenza e lo stato nell'istanza e a richiedere, ove consentito dalla normativa processuale applicabile, la sospensione del giudizio sino alla conclusione del procedimento di definizione agevolata.
2. Successivamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata e al perfezionamento della stessa secondo le modalità previste dal presente regolamento, una delle parti deve presentare al giudice competente istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, relativamente alle pendenze oggetto della definizione agevolata. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Il mancato perfezionamento della definizione agevolata comporta il venir meno degli effetti connessi alla relativa istanza e la prosecuzione del giudizio secondo le ordinarie disposizioni processuali.

Articolo 11 – Rapporti con rateazioni, conciliazioni, mediazioni e accertamenti con adesione

1. La definizione agevolata può essere esercitata anche in presenza di:

- a. rateazioni in corso di regolare pagamento o decadute;
 - b. pendenze derivanti da conciliazioni giudiziali in corso di regolare pagamento o decadute;
 - c. pendenze derivanti da procedure di mediazione in corso di regolare pagamento o decadute;
 - d. pendenze derivanti da accordi di accertamento con adesione in corso di regolare pagamento o decadute.
2. La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente.
 3. Ai fini della determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti dall'Ente e non rimborsabili.
 4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda, fino al pagamento della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da tutte le precedenti dilazioni di cui al comma 1 relativamente alle rate successive alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 12 – Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sull'attività di accertamento e riscossione

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione, limitatamente alle pendenze indicate nella domanda e fino alla conclusione del relativo procedimento di definizione agevolata.
2. Relativamente ai debiti indicati nell'istanza di definizione agevolata, l'Ente non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza.
3. Non possono proseguire le procedure di riscossione coattiva già avviate relativamente alle pendenze indicate nell'istanza, salvo che, alla data di presentazione della stessa, la procedura esecutiva abbia già raggiunto uno stato tale da non consentirne la sospensione secondo la normativa vigente.
4. Qualora le pendenze indicate nell'istanza siano affidate a soggetti privati incaricati della riscossione, l'Ufficio competente comunica tempestivamente al soggetto affidatario la presentazione dell'istanza ai fini dell'applicazione degli effetti sospensivi previsti dal presente articolo.

Articolo 13 – Definizione agevolata dei carichi affidati ad AdE-R o altri concessionari privati

1. Le entrate comunali affidate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione non possono essere oggetto della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi delle eventuali forme di definizione agevolata previste dalla normativa statale quali ad esempio la cd. *Rottamazione-quinquies*.
2. Le entrate comunali affidate a concessionari della riscossione iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere oggetto di definizione agevolata ai sensi del presente regolamento, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni. In tal caso, il procedimento di definizione agevolata resta di competenza dell'Ufficio comunale competente ai sensi del presente regolamento, che provvede avvalendosi, per quanto necessario, della collaborazione del concessionario in relazione alle posizioni allo stesso affidate.
3. I rapporti economici tra il Comune e il concessionario relativamente alle somme interessate dalla definizione agevolata restano disciplinati dagli atti regolanti l'affidamento e dagli eventuali conseguenti atti di coordinamento.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e pubblicazione dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, nonché quelle contenute nel Regolamento generale delle entrate del Comune di Lacco Ameno, in quanto compatibili, ferma restando, per le entrate affidate in riscossione a soggetti terzi, l'applicazione degli atti regolanti i relativi affidamenti per quanto attiene ai rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario.